



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Valutazione e Controlli

19 luglio 2021

Presentazione	1
OIC (Organismo Italiano di Contabilità)	2
OIV (Organismo Italiano di Valutazione)	5
I Principi di revisione	7
Controlli interni	12

Presentazione

Cara/o collega,

abbiamo il piacere di presentarti, anche per questo trimestre, l'Informativa "Valutazione e controlli", per evidenziarti alcuni elementi di interesse in materia di Principi Contabili Italiani, Principi Italiani di Valutazione, Principi di revisione e Controlli Interni.

In particolare, nella sezione dedicata ai Principi Contabili Nazionali, si fa richiamo al progetto posto in essere dallo *standard setter* nazionale, in materia di rappresentazione in bilancio di alcune voci previste per le società cooperative. A ciò si aggiunga il documento pubblicato dallo IASB concernente le "*Practice Statement on Management Commentary*". Il presente documento si inserisce nel dibattito sul *financial reporting*, ovvero sull'informativa qualitativa e sull'informativa non finanziaria.

Tra i temi attenzionati nella sezione sui Principi Italiani di Valutazione, si riportano alcune considerazioni sulla necessità e non opportunità di trattare dati ed informazioni aziendali in relazione agli eventi pandemici che hanno influenzato in quest'ultimo anno i bilanci delle imprese.

Nella sezione dedicata ai principi di revisione, si evidenzia il riesame del principio ISA 700b, che vede impegnati in un tavolo di confronto CNCDEC, ASSIREVI e INRL. Oltre a ciò, sempre nella presente sezione si riportano i lavori che IAASB e IFAC stanno portando avanti, in merito ad un principio di revisione ad hoc per le imprese meno complesse e la proposta di modifica della direttiva revisione legale per regolamentare la revisione legale degli EIP in tema di informativa societaria di natura non finanziaria.

Per chiudere la sezione dedicata ai controlli interni, in cui si fa richiamo alla pubblicazione, da parte del CNCDEC, dei verbali del collegio sindacale per le società non quotate e ad una sentenza (Trib. Milano 14 gennaio 2021 sezione specializzata in materia di impresa) in cui viene trattata la tematica della *prorogatio* dei sindaci dimissionari.

Come ogni informativa, la sua lettura è facilitata dalla presenza di collegamenti ipertestuali per richiamare documenti di legge, di prassi e di dottrina.

Con la speranza di averTi offerto nuovi spunti di riflessione, ti auguro buona lettura.

Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,
Principi contabili e di valutazione,
Sistema di amministrazione e controllo*



Proposte di modifiche ai principi contabili nazionali e al *management commentary* dello IASB

OIC, Bozza Emendamenti ai Principi contabili nazionali

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in data 17 maggio 2021 la bozza di emendamenti ai Principi contabili nazionali "[Specificità delle società cooperative](#)".

Il documento fa seguito a uno specifico progetto posto in essere dallo *standard setter* nazionale, al fine di prevedere apposite disposizioni tecniche per la rappresentazione in bilancio di taluni rilevanti istituti propri delle società cooperative.

La Comunicazione esamina anche:

- i. la rappresentazione in bilancio delle azioni dei soci sovventori e di partecipazione cooperativa (Legge n. 59 del 1992). È previsto che le suddette azioni siano iscritte nel capitale sociale delle società cooperative (OIC 28, par. 9A) e che ne sia data evidenza nella nota integrativa (OIC 28, par. 41);
- ii. la contabilizzazione dei ristorni. La Bozza propone che "i ristorni di cui all'articolo 2545-*sexies* c.c., sono iscritti tra i debiti, quando lo statuto e/o il regolamento, di cui all'art. 2521 c.c., prevedono che esiste un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni". In caso contrario, i ristorni sono contabilizzati secondo le modalità di distribuzione dell'utile (OIC 28, parr. 23A-23B);
- iii. la determinazione del valore d'uso. A tale proposito, la versione in bozza dell'OIC 9 indica che la determinazione del tasso di sconto consideri le limitazioni previste per la distribuzione dei dividendi e delle riserve di cui all'art. 2514 c.c. Tali limitazioni, infatti, incidendo sul rendimento atteso, influenzano anche la determinazione del costo medio ponderato del capitale, utilizzato quale tasso di sconto in sede di attualizzazione dei flussi (OIC 9, par. 26A);
- iv. informativa per le cooperative a mutualità prevalente. È inserita l'Appendice C dell'OIC 12 per l'informativa inerente al soddisfacimento delle condizioni previste per la mutualità prevalente. In questo contesto, riprendendo il contenuto dell'art. 2513 c.c., si dispone che in nota integrativa sia evidenziato che:
 - a. i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (Voce A1 del conto economico);
 - b. il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro (Voce B9 del conto economico) computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
 - c. il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi



dei servizi (Voce B7 del conto economico), ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite (Voce B6 del conto economico).

Come si evince dalle sintetiche indicazioni sopra fornite, trattasi di emendamenti che integrano i pertinenti principi contabili nazionali e non modificano quanto già previsto per le società di capitali non-cooperative.

I riflessi derivanti dalla prima applicazione degli emendamenti dovrebbero essere contabilizzati in base a quanto previsto dall'OIC 29 in materia di cambiamento di principi contabili (ossia in forma retroattiva). Tuttavia, è consentita una applicazione prospettica.

Il documento, in bozza, è stato in pubblica consultazione fino al 16 luglio 2021.

IASB, ED Practice Statement on Management Commentary

Lo IASB ha pubblicato in data 27 maggio 2021 una *Exposure Draft* (ED) concernente "[Practice Statement on Management Commentary](#)".

Il documento si inserisce, seppur nella prospettiva del *financial reporting*, nell'ampio dibattito che sta avendo luogo in ambito nazionale e internazionale sull'informativa qualitativa e sull'informativa non finanziaria.

Il documento originario pubblicato nel 2010 è avulso dalle evoluzioni che hanno interessato l'informativa non finanziaria. La revisione si propone, quindi, di aggiornare il documento precedente alla luce delle più recenti evoluzioni. Occorre, ad ogni modo, evidenziare che il progetto risulta parallelo alla creazione

di un *International Sustainability Standards Board* internamente all'*IFRS Foundation* che, se ed una volta portato a termine, dovrebbe condurre alla statuizione di principi internazionali di sostenibilità.

Occorre ancora premettere che il documento in oggetto non è un IFRS, bensì un *Practice Statement*, applicabile facoltativamente dalle società interessate; ciò significa anche che l'affermazione che un bilancio è predisposto in conformità con gli IFRS prescinde dall'utilizzo del documento IASB sul *Management Commentary*. D'altronde, il *Management Commentary*, come si evince dalla denominazione medesima, costituisce una relazione degli amministratori che, in quanto tale accompagna – sulla falsa riga di quanto avviene con la relazione di gestione nel sistema del bilancio del codice civile – il bilancio e non ne costituisce parte integrante.

La sua finalità consiste anche nel fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel bilancio sulla gestione dei rischi, sulla capacità dell'impresa di continuare ad essere operativa nel medio-lungo termine, sulle risorse intangibili e sugli aspetti di ESG.

Il documento presenta, nello specifico, 15 domande specifiche sul contenuto delle proposte e una domanda residuale finale.

L'ED si compone di 3 parti:

- Parte A, Informazioni generali. La Parte A esamina, anzitutto, gli aspetti concernenti le relazioni tra bilancio e *Management Commentary* in termini di *standard* adottati nel bilancio, nonché la modalità con cui presentare la dichiarazione di



conformità. Ancora, inquadra l'attività svolta nell'esercizio esaminato con le informazioni da riportare per evidenziare la capacità di creare valore nel tempo e illustra i fattori che hanno condizionato l'attività;

- Parte B e Appendice B, Aree di contenuto. La proposta sull'informativa da includere copre sei aree:
 - il *business model*, come l'impresa crea valore e genera flussi finanziari;
 - la strategia per sostenere e sviluppare il *business model*, incluse le opportunità che il *management* ha deciso di perseguire;
 - le risorse e le relazioni da cui il *business model* e la strategia dipendono, incluse le risorse non iscritte come attività in bilancio;
 - gli elementi esterni che potrebbero condizionare *business model*, strategia, risorse, relazioni e rischi; e
 - la *performance* e la posizione patrimoniale-finanziaria, incluso come sono state condizionate o potrebbero essere condizionate in futuro dalle altre aree.
- Parte C, Selezione e presentazione delle informazioni. La terza Sezione include talune considerazioni in merito alle informazioni da riportare sulla base della *materiality* delle stesse. Sono fornite considerazioni, quindi, sulla caratteristiche di cui devono essere in possesso le informazioni presentate. In questa prospettiva, è indicato che la *disclosure* deve essere completa,

bilanciata e accurata e che le informazioni, per essere utili a investitori e creditori, deve anche essere chiara e concisa, comparabile nel tempo e nello spazio e verificabile.

Il documento è pubblicato, come detto, sotto forma di *Exposure Draft* bozza in pubblica consultazione e su di esso possono essere forniti commenti inviando una email a commentletters@ifrs.org entro il 23 novembre 2021.



La base informativa nella valutazione post-covid

Alla base di ogni stima, sia essa di un'azienda o di un ramo d'azienda, vi sicuramente da considerare la base informativa. È infatti importante che, secondo quanto indicato dal PIV I.5, *“La valutazione deve esprimere un giudizio informato”*.

Ne consegue la cura, che ciascun esperto valutatore deve garantire, nella raccolta documentale di dati ed informazioni, affinché si possa avere un giudizio critico (*professionale skepticism*).

In altri termini, il professionista incaricato dovrà valutare attentamente elementi quali la completezza delle informazioni raccolte, piuttosto che la loro attendibilità; il tutto all'interno di un contesto micro e macroeconomico in cui l'azienda oggetto di valutazione opera e realizza i propri business. È naturale, infatti, prendendo spunto dalla relazione tenuta dal Prof. Bini al convegno nazionale indetto dall'Organismo di Valutazione Italiano, intitolato *“La valutazione d'azienda post-Covid: fra interventi legislativi e incertezza di scenario”*, che nel processo valutativo non è possibile non considerare che gli eventi pandemici rappresentino un “fenomeno sistemico”, ovvero fuori del controllo dell'impresa; un evento che si correla sicuramente alle modificate scelte del consumatore e alla sua differente propensione al risparmio; un evento che ha interessato in modo differente i vari settori economici (a titolo esemplificativo si pensi alle imprese ospedaliere che non hanno certo risentito della crisi Covid-19 al pari di un'impresa che opera

nel settore turistico-alberghiero); un evento che ha indubbiamente prodotto effetti sul processo di digitalizzazione, accelerandolo in particolar modo nell'ultimo anno e determinando, pertanto, un diverso modo di produrre, veicolare e lavorare il flusso informativo dell'impresa. Un ulteriore elemento che non bisogna trascurare, essendo divenuto di grande importanza, è rappresentato dalla “sostenibilità”, da intendersi come finanza sostenibile che fa della tutela dell'ambiente e dell'eliminazione della disparità tra popoli e tra classi sociali, principi cardine sui cui fondare le scelte strategiche dell'impresa.

Il maggior rischio che un'impresa potrebbe correre in questo momento storico, più che in altri, è proprio quello di dimostrare una resistenza al cambiamento, con effetti non tanto e non solo interni all'organizzazione, ma ancor di più verso l'esterno, verso il settore di appartenenza, non riuscendo a percepire i segnali, i “nuovi bisogni”, che potrebbero richiedere un nuovo approccio al business di tipo proattivo più che adattivo.

In questo contesto economico, l'utilità della raccolta di dati ed informazioni, ovvero il loro impiego, acquisisce un rilevante peso. Per poterne usufruire, sarebbe bene, preliminarmente, dare una giusta collocazione alle predette informazioni, distinguendole (PIV I.5.4):

1. *in base al tempo*, da cui l'acquisizione di un'informazione storica, attuale o prospettica. Per i dati storici si tratta, nel



caso specifico, come sostiene il Prof. Bini di fare un ritorno al passato (*old normal*), allungando invece, per la parte prospettica, l'orizzonte temporale in quanto i tempi di ripresa relativi alla crisi pandemica non saranno rapidi;

- *in base alla data in cui effettuata l'eventuale valutazione*, per cui necessita di verificare se i dati raccolti si riferiscono a situazioni realizzate alla data della valutazione ovvero potenzialmente determinate;
- *in base all'accessibilità delle informazioni*, che distingue l'informazione di dominio pubblico rispetto a quella privata;
- *in base alla fonte*, che considera la provenienza dell'informazione, per cui se interna alla realtà oggetto di valutazione, quindi, prodotta dal soggetto interessato, o esterna, cioè fornita da soggetti terzi indipendenti;
- *in base alla completezza*, da cui le informazioni che si possono ritenere complete o meno in relazione ai dati ed alla rilevanza dei medesimi in esse compresi.

In aggiunta a quanto sinora detto ed in considerazione agli eventi pandemici che stiamo vivendo, una particolare attenzione dovrebbe essere riservata sicuramente alle informazioni prospettiche fondate su ipotesi, che si ritiene debbano essere ponderate a tal punto da ridurne il peso qualora, il soggetto valutatore, non le ritenga ragionevoli oppure adeguatamente giustificate (PIV I.5.5).

Le ipotesi, a loro volta, potrebbero essere (PIV I.5.6) classificate come segue:

- ipotesi relative a condizioni ipotetiche (*hypothetical assumptions*), che non necessariamente ci si attende si realizzino;
- ipotesi speciali (*special assumptions*), che interessano *status* differenti rispetto a quelle attuali, quale potrebbe essere la modifica di una normativa specifica di settore (si pensi alle leggi a supporto del concetto di impresa sostenibile);
- ipotesi rilevanti (*Key assumptions*), di cui necessita tener conto poiché, al loro eventuale verificarsi, vi potrebbero essere importanti riflessi sul processo valutativo;
- ipotesi sensibili (*sensitive assumptions*), con cui si definiscono quelle condizioni che nel corso degli anni a venire potrebbero subire oscillazioni più o meno accentuate.

In conclusione, la necessità di raccogliere dati e di trasformarli in informazioni, oggi come oggi, deve fare i conti con una differente prospettiva, che non può non considerare gli eventi che oramai dal 2020 stiamo vivendo, i cui effetti si produrranno sugli anni a venire.



I recenti aggiornamenti sul tema della revisione legale dei conti

In arrivo il principio di revisione (ISA Italia) 700b

Il Tavolo di lavoro costituito da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale (ASSIREVI) e Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) – che, come noto, sono i soggetti incaricati di definire le modalità di elaborazione, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, dei principi di revisione che i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare nell'esercizio della revisione legale – sta finalizzando i lavori per la pubblicazione di un principio *ad hoc* relativamente alle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - *European Single Electronic Format*).

Attualmente il principio di revisione (ISA Italia) 700B è in corso di esame e approvazione da parte delle Autorità competenti: infatti, tale principio sarà pubblicato solo dopo il completamento dell'*iter* di approvazione del disegno di Legge europea 2019-2020 che ne prevede l'emanazione. Sul punto, si fa presente che le tempistiche relative alla approvazione di tale disegno di legge non sono allo stato definite.

Con riferimento all'attività richiesta al revisore, la Comunicazione Interpretativa n. 2020/C

379/01 del 10 novembre 2020 (nel seguito la "Comunicazione Interpretativa"), al punto 2.1., evidenzia che, in conformità con l'art. 28, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 5 della Direttiva 2006/43/CE, la relazione di revisione include, da un lato, un giudizio di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio di esercizio e consolidato secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e, dall'altro, se tali bilanci rispettino o meno gli obblighi di legge.

A riguardo, la Commissione Europea ha precisato nella Comunicazione Interpretativa che "[p]er «obblighi di legge» di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera c), punto ii), della direttiva sulla revisione contabile si intendono tutti gli obblighi giuridici imposti a livello dell'Unione e/o a livello nazionale per la redazione del bilancio. Il considerando 11 del regolamento ESEF afferma esplicitamente che i requisiti previsti dal medesimo regolamento costituiscono «obblighi di legge»".

Conseguentemente, i revisori legali sono chiamati a fornire un giudizio di revisione sulla conformità dei bilanci anche ai pertinenti obblighi di legge stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea.

Il principio di revisione (ISA Italia) 700B, *Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione* (ESEF - *European Single*



Electronic Format), entrerà in vigore per le revisioni contabili dei bilanci dei periodi amministrativi per i quali risultano applicabili in capo agli emittenti gli obblighi del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea.

A riguardo si ricorda che Il Legislatore nazionale, con il decreto Milleproroghe (d.l. n. 183/2020), ha stabilito che le disposizioni sul nuovo formato ESEF si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021, prorogando di 1 anno l'entrata in vigore del nuovo obbligo in linea con la facoltà concessa dalla l. n. 68/1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 26 febbraio 2021.

A breve l'exposure draft del principio di revisione ad hoc per le imprese meno complesse

In data 23 giugno 2021, l'*Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) – comitato dell'*International Federation of Accountants* (IFAC) preposto alla elaborazione dei principi di revisione internazionali – ha approvato l'*exposure draft* del separato principio di revisione dedicato alla revisione delle imprese di minori dimensioni o, come definite dallo stesso IAASB, "imprese meno complesse".

La discussione sulla necessità o meno di predisporre un principio di revisione separato e *ad hoc* per la revisione delle imprese meno complesse è risalente nel tempo e ha portato alla comunicazione dello IAASB del 15 dicembre 2020 con la quale veniva "annunciata" la decisione finale di predisporre tale nuovo principio.

A seguito dell'approvazione dell'*exposure draft*, lo IAASB ha comunicato che tale documento sarà reso disponibile nel corso del mese di luglio al fine di avviare il periodo di pubblica consultazione (pari a 180 giorni) che porterà all'approvazione del documento finale nel corso del 2022.

La recente e vivace attività dello IAASB per la produzione di un principio *ad hoc* per le imprese meno complesse evidenzia l'attuale centralità di tale tema, confermando dunque l'importanza di disporre di un principio specifico in grado di tenere adeguatamente conto delle peculiarità delle imprese meno complesse, fornendo specifiche indicazioni per poter svolgere un adeguato e appropriato processo di revisione.

Tale posizione dello IAASB è assolutamente in linea con l'attività implementata negli ultimi anni dal CNDCEC che ha focalizzato la propria attività di studio e analisi sulle tematiche tipiche della revisione legale delle imprese meno complesse.

Proposta di modifica della direttiva revisione legale ed il regolamento sulla revisione legale degli EIP in tema di informativa societaria di natura non finanziaria

L'informativa societaria di natura non finanziaria è un tema in continua evoluzione e oggetto di sempre maggiore attenzione da parte di tutti gli *stakeholders*. Infatti, il 21 aprile 2021, la Commissione Europea ha approvato la proposta di direttiva COM (2021) 189 che modifica la Direttiva 2013/34/EU relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati (c.d. Direttiva contabile); la Direttiva 2004/109/EC



PRINCIPI DI REVISIONE

sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza delle informazioni sugli emittenti (c.d. Direttiva Trasparenza); la Direttiva 2006/43/EC relativa alla revisione legale dei conti (c.d. Direttiva revisione) ed il Regolamento (EU) n. 537/14 sulla revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) in relazione al tema dell'informativa societaria di natura non finanziaria.

Nel dettaglio, con riferimento all'area della Revisione Legale, si evidenzia che la proposta di Direttiva modifica l'**oggetto** e l'**ambito disciplinare** della Direttiva revisione, al fine di ricomprendervi gli incarichi di *assurance* sull'informativa societaria non finanziaria annuale e consolidata, ove effettuati dal revisore legale o dall'impresa di revisione legale incaricato della revisione legale dei conti annuali o consolidati.

In aggiunta, la proposta di Direttiva incide:

- sul contenuto di alcune **definizioni**, al fine di comprendere anche gli incarichi di *assurance* sull'informativa finanziaria non societaria;
- sul contenuto delle regole in tema di **abilitazione, formazione professionale continua e tirocinio**, al fine di garantire che i revisori legali abbiano il livello necessario di conoscenza teorica delle materie rilevanti anche per lo svolgimento degli incarichi di *assurance* dell'informativa non finanziaria e la capacità di applicare tali conoscenze nella pratica. In particolare, la proposta di Direttiva estende i requisiti di abilitazione necessari per poter svolgere gli incarichi di revisione legale (tra cui il titolo di studio, il tirocinio e l'esame di idoneità)

anche per lo svolgimento degli incarichi di *assurance* sull'informativa non finanziaria. Così, ad esempio, tra le materie oggetto delle conoscenze del revisore legale, su cui verterà l'esame di idoneità e successivamente la formazione continua, rientreranno anche gli obblighi di redazione dell'informativa non finanziaria, compresi i principi di redazione, l'analisi di sostenibilità, i principi di *assurance* (oltre ai principi di revisione). Parimenti, il tirocinio dovrà riguardare, tra l'altro, gli incarichi di *assurance* sull'informativa non finanziaria;

- sull'estensione delle norme relative a **etica** professionale, **indipendenza**, **obiettività**, **riservatezza** e **segreto professionale** anche agli incarichi di *assurance* dell'informativa non finanziaria;
- sulle caratteristiche del **giudizio** che il revisore è chiamato ad esprimere sulla base di un incarico di *assurance* dell'informativa non finanziaria;
- sulle norme relative al **controllo di qualità** che viene così esteso alle verifiche sugli incarichi di *assurance* dell'informativa non finanziaria;
- sui compiti affidati al **comitato per il controllo interno e la revisione contabile** (che nel sistema di governance tradizionale si identifica con il collegio sindacale), integrandoli con gli aspetti relativi agli incarichi di *assurance* dell'informativa non finanziaria ed al processo di predisposizione di detta informativa.



PRINCIPI DI REVISIONE

Invece, con riferimento al contenuto del Regolamento europeo sulla revisione, la proposta di Direttiva impatta, con riferimento al tema dell'informativa societaria di natura non finanziaria, sui seguenti elementi:

- vietare al revisore che svolge, al tempo stesso, la revisione del bilancio dell'ente e l'*assurance* sull'informativa non finanziaria di prestare servizi di consulenza nella predisposizione dell'informativa non-finanziaria;
- integrare le informazioni che il revisore legale è tenuto annualmente a fornire alle Autorità competenti nazionali in merito alla ripartizione dei ricavi derivanti dalla revisione da quelli derivanti da servizi non di revisione consentiti, con quelli derivanti da servizi di *assurance* sull'informativa non finanziaria.

Infine, si evidenzia che la proposta di Direttiva prevede quale termine per il recepimento da parte degli Stati membri il 1° dicembre 2022, al fine di consentirne l'entrata in vigore per l'esercizio finanziario che inizia dal 1° gennaio 2023 o successivamente.

La Consob ha pubblicato la propria relazione per l'anno 2020

La CONSOB ha pubblicato la sua tradizionale [Relazione annuale](#) nella quale riferisce in merito alle attività svolte dalla stessa Autorità di vigilanza nel corso del 2020 e alle linee programmatiche definite per il 2021, evidenziando come le proprie attività di

vigilanza e supporto sono proseguite in costanza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 tenendo conto delle relative misure restrittive.

All'interno di tale relazione si rinviene un capitolo dedicato a "*La vigilanza su emittenti e società di revisione*" in cui la CONSOB evidenzia in premessa come, a seguito degli effetti delle misure restrittive da Covid-19, sono stati adottati alcuni profili innovativi che in taluni casi potrebbero permanere anche dopo la risoluzione dell'emergenza sanitaria.

Tale capitolo, con riferimento agli organi di controllo, ricorda come la stessa CONSOB, partendo dagli interventi adottati dall'ESMA e dal richiamo di attenzione alle società di revisione adottato dal CEAOB (marzo 2020), ha pubblicato un richiamo di attenzione indirizzato anche agli organi di controllo delle società quotate per il rafforzamento dei flussi informativi con l'organo amministrativo e con i revisori. La CONSOB è ritornata sui medesimi temi con il successivo richiamo di attenzione n. 1 del 16 febbraio 2021¹, nel quale ha ribadito il dovere degli organi di controllo di promuovere un tempestivo confronto con i corrispondenti organi delle società controllate, nonché di prestare particolare attenzione alle valutazioni effettuate dagli amministratori in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale e all'adeguatezza del sistema di controllo interno, anche tenendo conto dell'ipotesi in cui la società si sia avvalsa della sospensione temporanea delle regole sulla riduzione del capitale per perdite (artt. 2446 n. 2447 c.c.), prevista dall'art. 6 del d.l. n.

¹ Per maggiori informazioni, si rinvia al contenuto della precedente *Informativa Periodica - Valutazione e Controlli* pubblicata in data 27 aprile 2021.



PRINCIPI DI REVISIONE

23/2020 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2021), e dei rischi connessi alle difficoltà di effettuare controlli *in loco* a causa delle restrizioni connesse alla pandemia. Sul punto, gli organi di controllo devono prestare particolare attenzione nella predisposizione delle osservazioni alla relazione sulla situazione patrimoniale della società pubblicata ex art. 2446, comma 1, c.c.. In aggiunta, con riferimento a tutte le tematiche oggetto del richiamo, gli organi di controllo dovranno fornire una dettagliata informativa al riguardo nelle relazioni al bilancio ex art. 153 del Tuf.

All'interno del medesimo capitolo della *Relazione annuale CONSOB*, un paragrafo è dedicato alle società di revisione: tale paragrafo sintetizza lo stato dell'arte delle attività delle società di revisione nel corso del 2020.

Di seguito si riportano, sinteticamente, gli elementi principali che hanno caratterizzato l'attività di revisione legale nel corso dell'anno pandemico:

- la composizione del mercato della revisione legale rimane molto concentrata: il 91% degli incarichi è affidata ai primi quattro operatori;
- il numero complessivo dei casi di interruzione anticipata degli incarichi (consentiti dalla Legge) è pari a 92 casi;
- le società di revisione hanno dichiarato l'impossibilità a esprimere un giudizio per l'esercizio 2019 per sei emittenti, mentre

i giudizi con rilievi sono stati due. Inoltre, richiami di informativa riguardanti i dubbi e le incertezze sulla continuità aziendale sono stati otto;

- sono stati svolti controlli di qualità su sette società di revisione (di cui cinque di piccole e medie dimensioni e due di grandi dimensioni), tre dei quali si sono conclusi con l'invio della relazione (art. 26, p. 9 del Regolamento UE 537/2014);
- in esito agli accertamenti svolti sulle modalità di esecuzione degli incarichi, sono stati avviati otto procedimenti sanzionatori.



Società non quotate

Verbali del collegio sindacale di società non quotate

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha predisposto il documento “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate”, di prossima pubblicazione sul sito istituzionale.

Si tratta di una rielaborazione approfondita del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”, pubblicato nel mese di aprile 2016, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, applicabili, come è noto, dal 1° gennaio 2021, e finalizzata a fornire ai professionisti utili schemi per la verbalizzazione delle attività svolte.

Gli schemi di verbale sono raccolti in sei sezioni aventi a oggetto: l’insediamento del collegio sindacale; l’attività di vigilanza; il riscontro di gravi irregolarità; le operazioni sul capitale sociale; le operazioni straordinarie e di liquidazione; la crisi d’impresa. Gli schemi sono destinati all’attività del collegio sindacale che non è incaricato della revisione legale.

Occorre precisare come la pubblicazione dei verbali relativi all’intera attività svolta dal collegio sindacale – o dal sindaco unico, quando nominato nelle s.r.l. – sia stata anticipata, nel mese di maggio 2021, da quella dei singoli verbali strettamente inerenti all’attività svolta dall’organo di controllo in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio. Per fornire indicazioni ai professionisti, impegnati quest’anno a

confrontarsi anche con le novità recate dai provvedimenti emergenziali varati durante la Pandemia di Covid-19, il 17 maggio 2021 sono stati pubblicati:

- il verbale relativo alla riunione del collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione all’assemblea ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, con riferimento alla relazione che il collegio sindacale è tenuto a redigere sul progetto di bilancio 2020 comunicatogli dall’organo di amministrazione, il CNDCEC ha predisposto e pubblicato lo scorso aprile lo schema della relazione unica: si tratta del documento unitario redatto dal collegio sindacale che, ai sensi degli artt. 2409-*bis*, comma 2, e 2403, ult. comma, c.c., è incaricato di svolgere anche la revisione legale: in tal caso, con un’unica relazione i sindaci - revisori possono dar conto delle risultanze del lavoro svolto, coordinando e integrando i contenuti della relazione in funzione della specifica attività svolta (vigilanza *ex art.* 2403 c.c. e revisione legale *ex art.* 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- il verbale relativo alla proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale – sia in presenza di un’unica offerta, sia in presenza di più offerte, in conformità alle previsioni contenute nell’art. 13 d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39;



CONTROLLI INTERNI

- il verbale relativo alla presa d'atto della proposta di applicazione della disciplina recata dall'art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall'art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Contestualmente ai verbali, il 17 maggio 2021, sono stati pubblicati gli schemi della relazione del collegio sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. e della proposta motivata rilasciata dai sindaci per il conferimento dell'incarico di revisione legale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 39/2020.

Come precisato nel documento, gli schemi di verbale hanno valore meramente indicativo; conseguentemente, i componenti del Collegio sindacale dovranno valutare, di volta in volta, in base alla propria discrezionalità, l'opportunità di utilizzarli e, accertata tale opportunità, adattarne i contenuti al caso concreto.

Segnalazioni di giurisprudenza

[Trib. Milano 14 gennaio 2021, sezione specializzata in materia di impresa](#)

Si segnala la sentenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano del 14 gennaio 2021, per l'interpretazione fornita in ordine alla disciplina recata dall'art. 2477, comma 5, c.c., anche con riferimento alla tematica della *prorogatio* dei sindaci dimissionari.

A tale ultimo riguardo, il Tribunale conferma l'orientamento condiviso dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di

società (non quotate e quotate), in base al quale il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico (c.d. dimissioni volontarie).

Come chiarisce la Norma 1.6., l'esigenza di continuità del collegio sindacale è accentuata dal principio della c.d. *prorogatio* per il quale i sindaci, nonostante la scadenza dell'incarico, rimangono in carica fino all'avvenuta sostituzione. Va evidenziato, tuttavia, che la regola della c.d. *prorogatio* è contemplata per la sola ipotesi di cessazione "*programmata*" dall'ufficio, vale a dire al ricorrere della scadenza dell'incarico.

Viceversa, le ipotesi di cessazione connesse a eventi non prevedibili, quali la decadenza e la rinuncia all'incarico, hanno efficacia immediata e comportano la necessità di sostituire immediatamente il componente del collegio.

La Norma 1.6. spiega che l'istituto della *prorogatio* assume carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge e, pertanto, esso non è applicabile nelle ipotesi di dimissioni del sindaco (rinuncia). La forzata permanenza in carica del sindaco rinunziante potrebbe rappresentare non solo una indebita restrizione del proprio diritto alle dimissioni, ma, altresì, un *vulnus* all'efficacia dell'attività di vigilanza che gli compete.

In ogni caso, innanzi alle dimissioni del sindaco, non sostituibile con un supplente (per antecedente cessazione di quest'ultimo o per completa intervenuta sostituzione dei sindaci effettivi già cessati con i supplenti) è dovere dell'organo amministrativo attivarsi affinché



CONTROLLI INTERNI

l'assemblea provveda all'immediata sostituzione dello stesso, anche al fine di prevenire il verificarsi della causa di scioglimento che potrebbe determinarsi in caso di perdurante incompletezza dell'organo di controllo.

Il Tribunale di Milano, nella sentenza in rassegna, chiarisce, in primo luogo, l'ambito applicativo della previsione contenuta nell'art. 2477, comma 5, c.c. che, come è noto, attribuisce al Tribunale, in caso di inerzia dell'assemblea e previa richiesta di qualsiasi soggetto interessato, o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, di provvedere alla nomina dell'organo di controllo.

L'ipotesi contemplata nel comma 5 dell'art. 2477 c.c. si riferisce unicamente ai casi in cui la nomina dell'organo di controllo sia divenuta obbligatoria *ex lege*, a seguito del verificarsi delle condizioni fissate nel comma 2, e, quindi, per ovviare alla mancata nomina assembleare. Non è rinvenibile nell'ordinamento nessuna ulteriore disposizione che attribuisca al Tribunale la competenza alla nomina del sindaco (di s.r.l. o di s.p.a.), nella diversa ipotesi in cui si palesi la necessità di procedere a una nuova nomina, a seguito delle dimissioni del sindaco in carica.

Il Tribunale spiega, al riguardo, che non appare possibile alcuna interpretazione estensiva o analogica delle previsioni contenute nell'art. 2477, comma 5, c.c., trattandosi di norma che: *“attribuendo al Tribunale una competenza sostitutiva di poteri di per sé attribuiti in via generale agli organi sociali, va qualificata come norma derogatoria di regola generale,*

come tale di stretta interpretazione ex art. 14 preleggi”. Ciò posto, il Tribunale, non ritenendo pertinente il richiamo del ricorrente alla propria situazione di *prorogatio* per così dire obbligata, spiega che tale istituto non opera per i sindaci, mancando una disposizione che la preveda, e aderendo al costante orientamento seguito dal Registro delle imprese di Milano, con conseguente iscrizione d'ufficio *ex art. 2190 c.c.* della cessazione dei sindaci dalla carica per dimissioni una volta che le stesse siano state comunicate alla società, pur rimanendo quest'ultima inerte quanto alla loro sostituzione. D'altro canto, il Tribunale conclude osservando che, qualora si intendesse considerare la *prorogatio* operante per i sindaci dimissionari, il sindaco rinunziante, non sostituito per inerzia dell'assemblea, potrebbe ritenersi legittimato a richiedere al Tribunale, *ex art. 2485, comma 2, c.c.*, l'accertamento della causa di scioglimento della società, per essersi verificata la condizione prescritta nell'art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., vale a dire per l'impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell'assemblea.



Hanno collaborato a questo numero**Cristina Baucò***Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

Raffaele D'Alessio*Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale*

Nicola Lucido*Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

Alessandra Pagani*Ricercatrice area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

Laura Pedicini*Ricercatrice area revisione legale CNDCEC*

Matteo Pozzoli*Esperto CNDCEC*

Per eventuali suggerimenti: informativa@fncommercialisti.it

